



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 22 gennaio 2016 n.5

(Ratifica Decreto Delegato 19 novembre 2015 n.169)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 19 novembre 2015 n.169 – “Regolamento di attuazione della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche ai sensi dell’articolo 46 della Legge 30 luglio 2015 n.118”, promulgato:

Visto l’articolo 46 della Legge 28 luglio 2015 n.118;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.25 adottata nella seduta del 17 novembre 2015;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 gennaio 2016;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.16 del 19 gennaio 2016;

Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 19 novembre 2015 n.169 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N.118 E SUCCESSIVE MODIFICHE AI SENSI DELL’ARTICOLO 46 DELLA LEGGE 30 LUGLIO 2015 N.118

Art. 1

(Inserimento dello straniero nei registri dell’Ufficio Stranieri e della popolazione residente in Repubblica)

1. Al fine di ottenere l’inserimento nel Registro degli stranieri di cui all’articolo 29 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, lo straniero deve recarsi presso la Gendarmeria - Ufficio Stranieri - per essere sottoposto ai rilievi previsti dall’articolo 6 della predetta legge.

Sono esentati dai rilievi dattiloscopici i minori di anni sei e i pazienti ricoverati nelle strutture di cura le cui condizioni fisiche attestate da certificato medico non consentano di recarsi presso la Gendarmeria - Ufficio Stranieri.

2. Per le domande finalizzate al rilascio/rinnovo di permessi di soggiorno o dei permessi ai sensi dell’articolo 15 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, devono essere versati euro 50,00 (euro cinquanta/00) al momento della presentazione della domanda e ulteriori euro 30,00 (euro trenta/00) all’atto del rilascio del permesso.

3. Per le domande relative alla proroga di permesso di soggiorno o dei permessi ai sensi dell’articolo 15 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, devono essere versati euro 30,00 (euro trenta/00).

4. Per le domande finalizzate al rilascio della residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, devono essere versati presso lo Stato Civile euro 100,00 (euro cento/00) al momento della presentazione della domanda.
5. Per le domande finalizzate al rilascio della residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, devono essere versati presso la Gendarmeria - Ufficio Stranieri euro 100,00 (euro cento/00) al momento della presentazione della domanda.
6. Per le domande finalizzate al rilascio della residenza ai sensi dell'articolo 16, commi 3 e 3-bis, della Legge n.118/2010 e successive modifiche, devono essere versati euro 50,00 (euro cinquanta/00) al momento della presentazione della domanda presso la Gendarmeria - Ufficio Stranieri e ulteriori euro 50,00 (euro cinquanta/00) sempre presso la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, a seguito della comunicazione della delibera della competente Commissione Consiliare Permanente.
7. Nel versamento di euro 100,00 (euro cento/00) indicato ai commi precedenti è incluso anche il primo rilascio della carta di residenza prevista al successivo articolo 33.
8. Ogni altro rilascio della carta di residenza e dei permessi di soggiorno di cui al superiore comma 2 a causa di smarrimento/furto o variazione del luogo di residenza/soggiorno, avviene previo versamento di euro 30,00 (euro trenta/00) presso la Gendarmeria - Ufficio Stranieri.
9. Sono esentati dal versamento della somma prevista ai commi precedenti i richiedenti i permessi di soggiorno straordinario per esigenze umanitarie, di protezione sociale e i casi previsti dall'articolo 16, comma 6-bis della Legge n.118/2010 e successive modifiche.

Art. 2 *(Documenti)*

1. Tutti i documenti che si allegano alle istanze di concessione di soggiorno o di residenza, devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione in lingua italiana asseverata davanti a competente autorità sammarinese o davanti a competente Autorità Estera oppure in certificazione plurilingue.
2. I certificati richiesti, di cui agli articoli che seguono, devono recare data non anteriore a sei mesi precedenti il giorno della presentazione della domanda a meno che il ricevente l'istanza di concessione di soggiorno o residenza non valuti di richiedere certificazione o documentazione con data di compilazione più recente.
3. Per tutti i documenti citati nel presente decreto delegato, che nel Paese di appartenenza dello straniero non vengono rilasciati perché inesistenti, lo straniero può produrre un documento equipollente, che venga ritenuto tale dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri ovvero, per le residenze rilasciate dallo Stato Civile, da quest'ultimo.
4. Nello svolgimento delle funzioni indicate nella Legge n.118/2010 e successive modifiche e nel presente decreto delegato, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, il Dipartimento Affari Esteri, lo Stato Civile e l'Ufficio Industria hanno la facoltà di richiedere agli interessati, ulteriore documentazione che si rendesse necessaria al fine del completamento della pratica amministrativa e di accedere, in modalità di sola consultazione, ai dati e alle informazioni disponibili contenuti in registri, archivi, database conservati e utilizzati presso la Pubblica Amministrazione che possano essere utili al fine dell'espletamento dei propri compiti e funzioni.
5. Per le domande finalizzate al ricongiungimento familiare, qualora vengano riscontrati elementi oggettivi dai quali emergono dubbi sulla veridicità della documentazione prodotta, gli uffici competenti potranno richiedere all'interessato ulteriori documentazioni od accertamenti necessari per stabilire l'esatta relazione familiare, anche richiedendo il test del DNA che può essere eseguito presso strutture sanitarie riconosciute.
Il test del DNA può essere richiesto alla sola madre naturale e non può essere richiesto in presenza di documentazione che attesti la filiazione legittima.
6. Le certificazioni dei dati contenuti negli atti di stato civile possono essere presentate anche tramite modello plurilingue.

Le certificazioni od attestazioni o dichiarazioni provenienti da Paesi esteri, ad esclusione dell'Italia, devono tassativamente essere legalizzate oppure apostillate.

7. Nella presentazione della documentazione e/o certificazione riguardante le domande a rinnovo annuale la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, non richiede nuovamente le medesime documentazioni e/o certificazioni presentate nella prima domanda qualora valuti la sufficienza della documentazione e/o certificazione già prodotta.

In riferimento al precedente comma, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri può comunque richiedere in ogni momento nuova od aggiuntiva documentazione/certificazione qualora sia ritenuta necessaria.

8. Qualora il minore abbia un'età inferiore a quattordici anni, il certificato penale e il certificato di carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza non devono essere prodotti.

9. Il reddito minimo annuo considerato adeguato per il sostentamento proprio o dei famigliari ai fini del ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 9 comma 5, e degli articoli 13 e 15 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, viene indicato in euro 12.000,00 (euro dodicimila/00) lordi per il richiedente ed in euro 3.000,00 (euro tremila/00) ulteriori per ogni membro della famiglia per cui si richiede il ricongiungimento. Il reddito minimo è comunque indicato annualmente nel decreto delegato di cui all'articolo 19 della Legge n. 118/2010 successive modifiche.

Art 3

(Divieto di presentazione contemporanea di domande di permesso di soggiorno e residenza)

1. Le domande relative alle richieste di permesso di soggiorno o di residenza presentate sulla base delle normative legislative vigenti, non possono essere presentate contemporaneamente.

2. Una diversa richiesta di permesso di soggiorno o di residenza potrà essere presentata dal richiedente non prima che siano trascorsi almeno centoventi giorni dalla data della comunicazione del provvedimento negativo.

Art. 4

(Rilievi descrittivi fotografici e dattiloscopici)

1. Tutti gli stranieri che intendono ottenere permesso di soggiorno o i permessi di cui all'articolo 15 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, sono tenuti a sottoporsi ai rilievi descrittivi fotografici e dattiloscopici da effettuarsi presso la Gendarmeria – Ufficio Stranieri.

2. Il Congresso di Stato è altresì tenuto ad adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto delegato, apposito regolamento che disciplinerà i rilievi descrittivi fotografici e dattiloscopici di cui al comma 1.

Art. 5

(Lettera d'invito)

1. La lettera d'invito deve essere richiesta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri per l'apertura del visto Schengen, utile al transito in tale area, per raggiungere la Repubblica di San Marino. La lettera d'invito può essere richiesta dal cittadino, dallo straniero residente e dal legale rappresentante della società/ente legalmente riconosciuti per i seguenti motivi:

- adozione;
- affari - per periodi inferiori a trenta giorni;
- cure mediche;
- motivi sportivi;
- motivi di lavoro;
- motivi religiosi;

- ricongiungimento familiare;
- motivi di studio;
- motivi di vacanze lavoro;
- turismo;
- volontariato.

2. La richiesta deve essere comprensiva della seguente documentazione:

- a) copia del passaporto in corso di validità;
- b) documentazione attestante la copertura sanitaria per il rischio malattia, infortunio e maternità, nonché per le spese per il ricovero ospedaliero d'urgenza;
- c) documentazione attestante la disponibilità dei mezzi sufficienti a provvedere alla propria sussistenza, ad eccezione che lo stesso non sia invitato per motivi di lavoro e che l'Ufficio del Lavoro abbia autorizzato l'invito garantendo il regolare rilascio del permesso di lavoro che deve essere richiesto entro otto giorni dall'arrivo dello straniero in Repubblica;
- d) dichiarazione del richiedente nella quale esso si assuma la responsabilità di provvedere al rimpatrio del cittadino straniero.

3. In alternativa a quanto previsto al superiore comma 2 può essere presentata dichiarazione, sottoscritta di fronte a pubblico ufficiale, di ospitalità da parte del cittadino, dello straniero residente o del legale rappresentante della società/ente che richiede la lettera d'invito, nella quale il richiedente si assume l'onere della presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c) e d).

4. Su richiesta della Gendarmeria - Ufficio Stranieri il richiedente è tenuto a dimostrare il rimpatrio del cittadino straniero al termine del soggiorno in Repubblica esibendo la documentazione richiesta. La mancata dimostrazione del rimpatrio dello straniero determina la non concessione di ulteriori lettere d'invito per un periodo di dodici mesi.

5. La Gendarmeria - Ufficio Stranieri, per sussistenza di problemi di sicurezza e ordine pubblico, può non rilasciare la lettera d'invito.

6. La lettera di invito autorizza la Gendarmeria a rilasciare il permesso di soggiorno turistico per il periodo in essa indicata anche nei casi in cui il visto Schengen non copra l'intero periodo di validità, e comunque per un periodo non superiore ai novanta giorni dal timbro di ingresso nell'area Schengen.

7. Al momento della presentazione della lettera d'invito il richiedente è soggetto al pagamento di euro 50,00 (euro cinquanta/00).

Tale importo è comunque introitato dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri in quanto esso deve intendersi quale costo per la trattazione amministrativa della pratica.

8. Le Segreterie di Stato competenti possono chiedere l'esenzione dal pagamento di quanto previsto ai sensi del precedente comma, per eventi ritenuti di interesse pubblico.

Art. 6

(Permesso di soggiorno turistico)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno turistico di cui all'articolo 8 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
- copia della lettera di invito - quando richiesta - o documentazione a garanzia dei mezzi di sussistenza;
- n. 4 foto tessera in formato ICAO;
- polizza assicurativa di cui all'articolo 8 della Legge n.118/2010 avente copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) o documentazione che dimostri copertura sanitaria nel Paese di provenienza, che sia riconosciuta valida dagli uffici preposti dell'ISS a copertura di ogni evento.

2. La durata del permesso di soggiorno turistico non può eccedere la data di scadenza del visto Schengen ad eccezione dei casi indicati dal precedente articolo 5, comma 6.

3. Nel caso in cui non sia richiesto un visto Schengen per l'ingresso, occorre che il timbro di ingresso sul passaporto non riporti una data superiore ai novanta giorni rispetto alla data di richiesta del permesso di soggiorno; il permesso di soggiorno turistico scade non oltre il novantesimo giorno dalla data del timbro di ingresso.

Art 7

(Permesso di soggiorno speciale per motivi di istruzione)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno speciale per motivi di istruzione e/o formazione di cui all'articolo 9, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
- certificato di iscrizione agli studi;
- n. 4 foto tessera in formato ICAO;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) o documentazione che dimostri la copertura sanitaria nel Paese di provenienza, che siano riconosciute valide dall'ISS a copertura di ogni evento;
- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio.

2. La documentazione di cui sopra non è richiesta nei confronti dei cittadini di Paesi con i quali vigono Convenzioni/Accordi di reciprocità purché non venga espressamente richiesto il permesso di soggiorno. Le segreterie amministrative dei corsi di studio legalmente riconosciuti devono inviare alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri i dati relativi agli studenti regolarmente iscritti che permangono in territorio.

3. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche allo straniero che richieda la concessione del permesso di soggiorno speciale per motivi di studio presso il Centro di Formazione Professionale.

Art. 8

(Permesso di soggiorno speciale per motivi sportivi)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno speciale per motivi sportivi di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
- certificato di stato di famiglia;
- richiesta scritta di rilascio di permesso di soggiorno da parte della società sportiva di appartenenza e approvata dalla federazione sportiva cui la società appartiene;
- n. 4 foto tessera autenticate in formato ICAO;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- certificato di residenza;
- documentazione idonea a garantire la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza, ad esclusione degli atleti professionisti;

- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio.
2. Gli sportivi non professionisti devono altresì allegare nulla osta del CONS al rilascio del permesso di soggiorno nonché polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) o documentazione che dimostri la copertura sanitaria nel Paese di provenienza, che siano riconosciute valide dall'ISS.
 3. Gli sportivi professionisti che svolgano attività agonistica alle dipendenze di società sportive sammarinesi devono altresì allegare nulla-osta di avviamento al lavoro rilasciato dall'Ufficio del Lavoro o contratto di lavoro vistato dall'Ufficio del Lavoro e registrato, con indicazione della mansione svolta. Essi sono considerati ad ogni effetto quali lavoratori subordinati.

Art. 9

(Permesso di soggiorno speciale per cura - assistenza - riabilitazione - riposo)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno speciale per cura, assistenza, riabilitazione e riposo di cui all'articolo 9, comma 6, della Legge n. 118/2010 deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:
 - copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
 - n. 4 foto tessera in formato ICAO;
 - certificato medico rilasciato dal medico curante;
 - certificato della struttura sanitaria sammarinese che, verificate le condizioni del richiedente e della certificazione medica allegata, ne garantisce la veridicità e attesta la necessità di erogazione delle cure presso la struttura medesima indicando il periodo di durata presumibilmente necessario a fornire dette cure. L'Authority sanitaria, nello svolgimento delle funzioni di cui alla Legge n. 69/2004 e successive modifiche, può effettuare le opportune verifiche;
 - certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
 - documentazione idonea a garantire la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza;
 - documentazione che dimostri la copertura sanitaria del Paese di provenienza riconosciuta valida dall'ISS a copertura di ogni evento. Relativamente alla parte di spesa sanitaria eventualmente non coperta, il richiedente è tenuto ad assumersi il relativo pagamento mediante sottoscrizione di apposita polizza assicurativa o presentazione di fidejussione.
2. Nel caso in cui le condizioni del richiedente non gli consentano di recarsi presso la Gendarmeria, il richiedente è esentato dai rilievi di cui all'articolo 4 e gli viene rilasciato un apposito attestato e la domanda può essere presentata da un incaricato della struttura sanitaria.
3. Nel caso in cui i periodi di degenza degli stranieri presso le strutture sanitarie pubbliche o private sammarinesi non superino i trenta giorni e dunque non siano assoggettati al rilascio di permesso di soggiorno, le predette strutture sono tenute a comunicare alla Gendarmeria le generalità degli assistiti in cura nonché degli eventuali accompagnatori familiari.

Art. 10

(Permesso di soggiorno speciale per gli accompagnatori di pazienti in cura)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno speciale per accompagnatore familiare di paziente straniero in cura per periodi superiori ai trenta giorni, di cui all'articolo 9, comma 6, della Legge n. 118/2010, deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:
 - copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;

- n. 4 foto tessera in formato ICAO;
- dichiarazione della struttura sanitaria sammarinese che attesti la necessità dell'accompagnatore;
- documentazione idonea a garantire la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- documentazione che dimostri la copertura sanitaria del Paese di provenienza oppure polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00), che siano riconosciute valide dall'ISS a copertura di ogni evento;
- dichiarazione di disponibilità di alloggio presso la struttura sanitaria o in altro luogo adeguato.

Art. 11

(Permesso di soggiorno speciale per motivi di culto)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno speciale per motivi di culto di cui all'articolo 9, comma 9, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
- n. 4 foto tessera autenticate in formato ICAO;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- indicazione del culto di cui è ministro, rilasciata dal superiore gerarchico, e del luogo ove il mandato sarà svolto;
- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio;
- polizza assicurativa per il rischio di infortuni, malattie e maternità con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) o documentazione che dimostri la copertura sanitaria nel Paese di provenienza, che sia riconosciuta valida dall'ISS a copertura di ogni evento.

2. L'interessato ovvero il superiore gerarchico sono tenuti a dare comunicazione alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri della cessazione dell'incarico del ministro del culto entro dieci giorni dalla cessazione.

Art. 12

(Permesso di soggiorno speciale per volontariato internazionale)

1. Coloro che svolgono attività relativa a progetti di volontariato internazionale che si sviluppano all'interno del territorio sammarinese, valutati ed autorizzati dalla Commissione di cui alla Legge 14 novembre 1985 n. 142, possono richiedere il permesso di soggiorno speciale per volontariato internazionale e devono formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
- n. 4 foto tessera autenticate in formato ICAO;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato;
- polizza assicurativa per il rischio di infortuni, malattie e maternità con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) o documentazione che dimostri la copertura sanitaria nel Paese di provenienza, che sia riconosciuta valida dall'ISS a copertura di ogni evento;

- attestazione da parte della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 8 della Legge n.142/1985, sulla sussistenza dei requisiti previsti al medesimo articolo.
- 2. Il permesso di soggiorno per volontariato internazionale è rilasciato dal Congresso di Stato, previo parere obbligatorio della Gendarmeria, per la durata dell'incarico e comunque per un periodo massimo di dodici mesi. Il permesso di soggiorno è rinnovato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, qualora permangano i requisiti per cui era stato rilasciato o, se del caso, quelli ulteriori indicati nella delibera di concessione da parte del Congresso di Stato.
- 3. L'interessato ovvero l'organizzazione a cui appartiene sono tenuti a dare comunicazione alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri della cessazione dell'incarico entro dieci giorni dalla stessa.

Art. 13

(Permesso di soggiorno speciale per i dipendenti e i famigliari d'Imprese Start Up)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno speciale per i dipendenti e i famigliari d'Imprese Start Up deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri presentando la documentazione e/o certificazione richiesta sulla base di quanto previsto dalla Legge 26 giugno 2013 n. 71, dal Decreto Delegato 24 luglio 2014 n. 116, dal Decreto Delegato 28 gennaio 2015 n. 10, dal Decreto Delegato 18 marzo 2015 n. 32 e successive modifiche.

Art. 14

(Permesso di soggiorno stagionale per motivi di lavoro)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno stagionale per motivi di lavoro di cui all'articolo 10 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:
 - copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
 - n.4 foto tessera in formato ICAO;
 - nulla osta rilasciato dall'Ufficio del Lavoro;
 - copia conforme della dichiarazione del datore di lavoro contenente gli elementi di cui all'articolo 12, comma 1, della Legge n. 118/2010;
 - certificato di residenza;
 - certificato di stato di famiglia;
 - certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
 - dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato a cui deve seguire la produzione di copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo atto a dimostrare l' idoneità dell'alloggio.
2. Decorsi quarantotto mesi il permesso di soggiorno è interrotto e il lavoratore è tenuto a fare rientro nel proprio Paese. Una nuova domanda non potrà essere presentata prima della decorrenza di trenta giorni dalla data dell'interruzione.

Art. 15

(Permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro di cui all'articolo 10 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:
 - copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
 - n. 4 foto tessera in formato ICAO;
 - nulla osta rilasciato dall'Ufficio del Lavoro;

- copia conforme della dichiarazione del datore di lavoro contenente gli elementi di cui all'articolo 12, comma 1, della Legge n. 118/2010;
 - certificato di residenza;
 - certificato di stato di famiglia;
 - certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
 - dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio.
2. Dall'obbligo di presentazione del contratto di locazione o di documentazione sostitutiva atta a dimostrare la titolarità di alloggio idoneo sono esonerati i dipendenti in qualità di assistenti che svolgono attività lavorativa a tempo pieno in qualità di:
- a) assistente ad anziani e a persone con disabilità, non autosufficienti di cui alla normativa speciale;
 - b) assistente alla famiglia di cui al comma 4 dell'articolo 10 della Legge n.118/2015, per la cui assunzione trova applicazione la normativa generale in materia di lavoro.
3. L'assistente alla famiglia, assimilato, per quanto concerne il profilo contributivo, all'assistente di cui alla superiore lettera a), oltre agli obblighi di presentazione della documentazione di cui al comma 1:
- ha l'obbligo di coabitazione;
 - ha l'obbligo di sottoporsi a visita medica nelle stesse modalità dell'assistente anziani e a persone con disabilità, non autosufficienti.
- 3 bis. Le prestazioni lavorative di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 rientrano nella disciplina del lavoro domestico, le cui mansioni sono elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dall'articolo 3, comma 1, della Legge 19 settembre 2014 n.147 ad esclusione della richiamata lettera f).
4. Il permesso di soggiorno è interrotto decorsi quarantotto mesi e il lavoratore è tenuto a fare rientro nel proprio Paese. Una nuova domanda non potrà essere presentata prima della decorrenza di trenta giorni dalla data dell'interruzione.

Art 16

(Permesso di soggiorno per programmi vacanza/lavoro)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno per programmi vacanza/lavoro di cui all'articolo 10-bis della Legge n. 118/2010 e successive modifiche deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto e visto per programmi vacanza/lavoro allegando i seguenti documenti:
 - copia del passaporto in corso di validità e del visto per programmi vacanza/lavoro contenuto in esso;
 - n. 4 foto tessera in formato ICAO;
 - polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) o documentazione che dimostri la copertura sanitaria nel Paese di provenienza, che siano riconosciute valide dall'ISS a copertura di ogni evento. Tale polizza non è richiesta nei confronti dei cittadini di Paesi con i quali vigono Convenzioni/Accordi di reciprocità;
 - dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio.
2. Il permesso di soggiorno per programmi vacanza/lavoro viene rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri.

Art. 17

(Permesso di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l'Ospedale di Stato)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l'Ospedale di Stato di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), della Legge n.118/2010 e successive modifiche deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
- n. 4 foto tessera in formato ICAO;
- contratto di lavoro stipulato con l'ISS con apposita nota di trasmissione all'Ufficio del Lavoro;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato cui deve seguire la produzione di copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio.

Art. 18

(Permesso di soggiorno speciale per docenti aventi un contratto di lavoro con l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno speciale per i docenti aventi un contratto di lavoro con l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino che imponga la presenza settimanalmente ripetitiva in territorio di cui all'articolo 10, comma 2, lett. e), della Legge n.118/2010 e successive modifiche deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
- n. 4 foto tessera in formato ICAO;
- nulla osta rilasciato dall'Ufficio del Lavoro e/o contratto di lavoro appositamente stipulato e registrato;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato cui deve seguire la produzione di copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio;
- polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) ovvero documentazione che dimostri la copertura sanitaria, che sia riconosciuta valida dall'ISS a copertura di ogni evento.

Art. 19

(Permesso di soggiorno speciale per marittimi)

1. L'interessato o l'armatore richiedente il permesso di soggiorno per marittimi di cui all'articolo 11 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, allegando i seguenti documenti:

- copia di documento d'identità in corso di validità e/o passaporto in corso di validità;
- certificato di stato di famiglia;

- n.4 foto tessera in formato ICAO;
- indicazione del natante su cui sarà prestata l'attività;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- copia del contratto di lavoro debitamente registrato;
- copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 9 del Decreto Delegato 3 luglio 2008 n.103.

2. Al fine del ritiro del permesso di soggiorno è necessaria l'esibizione dell'originale del passaporto da parte dell'interessato.

Art. 20

(Variazioni nel rapporto lavorativo e revoca del nulla osta)

1. Le eventuali variazioni concernenti il rapporto lavorativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), della Legge n. 118/2010 e successive modifiche devono essere comunicate tempestivamente dall'Ufficio del Lavoro alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri.

2. Nel caso in cui, successivamente al rilascio del nulla osta da parte dell'Ufficio del Lavoro, la Gendarmeria – Ufficio Stranieri rilevi una o più irregolarità nella documentazione necessaria all'ingresso dello straniero, l'Ufficio del Lavoro, a seguito di segnalazione da parte della Gendarmeria, provvede a revocare il nulla osta.

3. Nei casi previsti dall'articolo 17, comma 4, lettera e), della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, l'Ufficio del Lavoro - autonomamente ovvero a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di polizia - provvede a revocare il nulla osta di lavoro.

4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche la perdita del lavoro da parte dello straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro rispetto alla data indicata nel nulla osta di avviamento al lavoro, dovuta a fatti non imputabili al lavoratore, deve intendersi quale cessazione anticipata del rapporto di lavoro. In tal caso, il lavoratore straniero in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro ha facoltà d'isciversi entro dieci giorni dalla cessazione anticipata del rapporto di lavoro nella speciale lista di disponibilità istituita presso l'Ufficio del Lavoro per effettuare la stessa mansione precedentemente autorizzata e svolta, nel rispetto della normativa in materia di avviamento al lavoro, per la durata massima di tre mesi.

5. L'iscrizione nella speciale lista avviene previa presentazione di:

- documentazione atta a dimostrare la disponibilità di alloggio adeguato;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento della quota capitaria.

5 bis. La mancata iscrizione nella speciale lista di disponibilità comporta l'interruzione immediata del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Art. 21

(Permesso di soggiorno ordinario)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno ordinario di cui all'articolo 13 della Legge n.18/2010 e successive modifiche, deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente del beneficiario ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

a) per le domande di rilascio del permesso di soggiorno per il coniuge:

- copia di documento d'identità e/o passaporto in corso di validità;
- n. 4 foto tessera in formato ICAO;
- certificato di nascita in formato plurilingue, ove producibile e se necessario, ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero copia conforme dell'atto di nascita, certificato di cittadinanza, certificato di residenza e certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;

- copia integrale conforme dell'atto di matrimonio ovvero estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
 - dichiarazione da richiedersi, presso il Tribunale competente, che non siano in corso né concluse le procedure di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
 - dichiarazione dell'istante di disponibilità di alloggio adeguato per sé e per il coniuge ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio;
 - ultima dichiarazione dei redditi dell'istante ed ogni altra documentazione atta a dimostrare la possibilità di mantenimento del coniuge;
 - polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) ovvero documentazione che dimostri la copertura sanitaria, che sia riconosciuta valida dall'ISS a copertura di ogni evento;
- b) per le domande di permesso di soggiorno per i figli:
- copia di documento d'identità e/o passaporto in corso di validità;
 - n. 4 foto tessera in formato ICAO;
 - copia integrale conforme dell'atto di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero equipollente certificato di nascita in formato plurilingue ove producibile;
 - certificato di cittadinanza, certificato di residenza e certificato di stato di famiglia;
 - certificato di stato libero per i minori di età superiore ai quattordici anni e per i maggiorenni;
 - certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
 - dichiarazione dell'istante di disponibilità di alloggio adeguato per sé e per il figlio ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio;
 - ultima dichiarazione dei redditi dell'istante ed ogni altra documentazione atta a dimostrare la possibilità di mantenimento del figlio;
 - polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) ovvero documentazione che dimostri la copertura sanitaria, che sia riconosciuta valida dall'ISS a copertura di ogni evento;
 - nelle ipotesi di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c) della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, attestazione di disabilità, redatta dal medico che ha in cura il beneficiario, verificata dai competenti uffici dell'ISS, ovvero certificato di iscrizione scolastica o universitaria;
- c) per le domande di permesso di soggiorno per il convivente *more uxorio* a seguito della nascita di figlio riconosciuto da entrambi i genitori:
- copia di documento d'identità e/o passaporto in corso di validità;
 - n. 4 foto tessera in formato ICAO;
 - copia integrale conforme dell'atto di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero equipollente certificato di nascita in formato plurilingue, ove producibile, del minore riconosciuto da entrambi i genitori;
 - certificato di cittadinanza, certificato di residenza e certificato di stato di famiglia;
 - certificato di stato libero;
 - certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
 - dichiarazione di convivenza;
 - dichiarazione dell'istante di disponibilità di alloggio adeguato per sé, per il convivente *more uxorio* e per il figlio;

- ultima dichiarazione dei redditi dell'istante ed ogni altra documentazione atta a dimostrare la possibilità di mantenimento del convivente *more uxorio* e del figlio;
 - polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) per il convivente *more uxorio* e per il figlio, ovvero documentazione che dimostri la copertura sanitaria, che sia riconosciuta valida dall'ISS a copertura di ogni evento;
- d) per le domande di permesso di soggiorno per il convivente *more uxorio* e per il convivente per coabitazione a fini solidaristici e di mutuo aiuto, decorso il periodo di cinque anni continuativi:
- copia di documento d'identità e/o passaporto in corso di validità;
 - n. 4 foto tessera in formato ICAO;
 - copia integrale conforme dell'atto di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero equipollente certificato di nascita in formato plurilingue, ove producibile;
 - certificato di cittadinanza, certificato di residenza e certificato di stato di famiglia;
 - certificato di stato libero;
 - certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
 - dichiarazione di convivenza;
 - dichiarazione dell'istante di disponibilità di alloggio adeguato per sé, per il convivente *more uxorio*, per il convivente a fini solidaristici e di mutuo aiuto ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio;
 - ultima dichiarazione dei redditi dell'istante ed ogni altra documentazione atta a dimostrare la possibilità di mantenimento del convivente *more uxorio*, del convivente a fini solidaristici e di mutuo aiuto;
 - polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) per il convivente *more uxorio*, per il convivente a fini solidaristici e di mutuo aiuto ovvero documentazione che dimostri la copertura sanitaria, che sia riconosciuta valida dall'ISS a copertura di ogni evento.

Le richieste di permesso di soggiorno di cui alla presente lettera d) possono essere presentate decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della Legge n. 118/2015;

- e) per le domande di ricongiungimento per il genitore straniero superstite di figlio di cittadino sammarinese residente, di età non superiore a venticinque anni, legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico:
- copia di documento d'identità e/o passaporto in corso di validità;
 - n. 4 foto tessera in formato ICAO;
 - copia integrale conforme dell'atto di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero equipollente certificato di nascita in formato plurilingue ove producibile;
 - certificato di cittadinanza, certificato di residenza e certificato di stato di famiglia;
 - certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
 - certificato di morte del coniuge o genitore naturale;
 - dichiarazione dell'istante di disponibilità di alloggio adeguato per sé e per il figlio ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio;
 - ultima dichiarazione dei redditi dell'istante ed ogni altra documentazione atta a dimostrare la possibilità di mantenimento del figlio;
 - polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) ovvero documentazione che dimostri la copertura sanitaria, che sia riconosciuta valida dall'ISS a copertura di ogni evento;

- f) per le domande di ricongiungimento al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 13, comma 10-bis previsti dall'articolo 13, comma 10-ter della Legge n.118/2010 e successive modifiche:
- copia di documento d'identità e/o passaporto in corso di validità;
 - n. 4 foto tessera in formato ICAO;
 - copia integrale conforme dell'atto di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero equipollente certificato di nascita in formato plurilingue ove producibile;
 - certificato di cittadinanza, certificato di residenza e certificato di stato di famiglia;
 - certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
 - dichiarazione dell'istante di disponibilità di alloggio adeguato per sé e per il figlio ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio;
 - ultima dichiarazione dei redditi dell'istante ed ogni altra documentazione atta a dimostrare la possibilità di mantenimento del figlio;
 - polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) ovvero documentazione che dimostri la copertura sanitaria, che sia riconosciuta valida dall'ISS a copertura di ogni evento;
 - relazione attestante le gravi condizioni sociali e familiari che richiedano la presenza del genitore in territorio.

Art. 22

(Permesso di soggiorno straordinario per esigenze umanitarie di protezione sociale)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno di cui all'articolo 14 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:
 - n. 4 foto tessera in formato ICAO;
 - copia del passaporto o di altro documento di identità in corso di validità o di altra documentazione ritenuta valida dalla Gendarmeria;
 - qualora la richiesta di tutela sia presentata da una organizzazione non governativa, relazione precisante i motivi a sostegno della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno;
 - parere dell'Authority per le Pari Opportunità al riguardo delle vittime di tratta e alle vittime di violenza.
2. I richiedenti il permesso di soggiorno straordinario per esigenze umanitarie di protezione sociale se provenienti da Stato non aderente all'Accordo di Schengen possono essere esentati dal possesso di visto in corso di validità.

Art. 23

(Permesso per convivenza more uxorio, per convivenza a fini solidaristici e di mutuo aiuto, parentale o per minori)

1. Il cittadino sammarinese e lo straniero residente anagraficamente ed effettivamente in Repubblica possono richiedere il rilascio del permesso di cui all'articolo 15 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, presentando richiesta scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri ed allegando i seguenti documenti:
 - a) per le domande di permesso per convivenza *more uxorio*:
 - copia di documento d'identità e/o passaporto in corso di validità del beneficiario;
 - n. 4 foto tessera del beneficiario in formato ICAO;

- certificato di nascita, estratto per riassunto dell'atto di nascita, o copia integrale conforme dell'atto di nascita del beneficiario;
- certificato di cittadinanza del beneficiario;
- certificato di stato libero od estratto per riassunto dell'atto di matrimonio o copia conforme dell'atto di matrimonio se precedentemente coniugato, o documentazione attestante l'avvenuta separazione, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili o l'annullamento del precedente matrimonio sia del beneficiario che del richiedente;
- certificato di residenza e stato di famiglia o documento equipollente del beneficiario;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- dichiarazione di convivenza sottoscritta di fronte a pubblico ufficiale;
- dichiarazione dell'istante di disponibilità di alloggio adeguato per sé e per il convivente *more uxorio* ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio;
- ultima dichiarazione dei redditi dell'istante ed ogni altra documentazione atta a dimostrare la possibilità di mantenimento del convivente *more uxorio*;
- fidejussione bancaria a copertura delle eventuali spese di rientro del convivente *more uxorio* nel Paese di provenienza in caso di cessazione della convivenza stessa, qualora il convivente non provenga dalla Repubblica Italiana e in tale Paese possa regolarmente ritornare;
- polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) nel caso in cui il beneficiario del permesso non sia già coperto integralmente dal sistema sanitario sammarinese o straniero o da apposita assicurazione privata o garanzia previdenziale, debitamente riconosciuta come valida dall'ISS a copertura di ogni evento.

Per usufruire del permesso per convivenza il convivente *more uxorio* deve essere maggiorenne.

In caso di minore età del convivente, costui, purché abbia già compiuto il sedicesimo anno di età, deve produrre anche una dichiarazione, di entrambi i genitori o degli esercenti la potestà, effettuata presso notaio o pubblico ufficiale, che autorizzi il minore a convivere *more uxorio* in Repubblica;

b) per le domande di permesso per convivenza per coabitazione a fini solidaristici e di mutuo aiuto:

- copia di documento d'identità e/o passaporto in corso di validità del beneficiario;
- n. 4 foto tessera in formato ICAO;
- certificato di nascita, estratto per riassunto dell'atto di nascita, o copia integrale conforme dell'atto di nascita del beneficiario;
- certificato di cittadinanza del beneficiario;
- certificato di stato libero od estratto per riassunto dell'atto di matrimonio o copia conforme dell'atto di matrimonio se precedentemente coniugato o documentazione attestante l'avvenuta separazione, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili o l'annullamento del precedente matrimonio sia del beneficiario che del richiedente;
- certificato di residenza e stato di famiglia o documento equipollente del beneficiario;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- dichiarazione di convivenza sottoscritta di fronte a pubblico ufficiale;
- dichiarazione dell'istante di disponibilità di alloggio adeguato per sé e per il convivente ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio;
- ultima dichiarazione dei redditi dell'istante ed ogni altra documentazione atta a dimostrare la possibilità di mantenimento del convivente;
- fidejussione bancaria a copertura delle eventuali spese di rientro del convivente nel Paese di provenienza in caso di cessazione della convivenza stessa, qualora il convivente non provenga dalla Repubblica Italiana e in tale Paese possa regolarmente ritornare;
- polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) nel caso in cui il

beneficiario del permesso non sia già coperto integralmente dal sistema sanitario sammarinese o straniero o da apposita assicurazione privata o garanzia previdenziale, debitamente riconosciuta come valida dall'ISS a copertura di ogni evento.

Il permesso per convivenza di cui alla presente lettera non può essere richiesto a favore di parenti od affini;

c) per le domande di permesso parentale:

- copia di documento d'identità e/o passaporto in corso di validità del beneficiario;
- n. 4 foto tessera del beneficiario in formato ICAO;
- certificato di nascita del beneficiario o certificato plurilingue se non redatto in lingua italiana ove producibile o estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità o copia conforme dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza, residenza e stato di famiglia o documento equipollente del beneficiario;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- attestazione di non autosufficienza del beneficiario rilasciata dai competenti uffici dell'ISS;
- dichiarazione che i figli siano residenti o soggiornanti a San Marino;
- polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) nel caso in cui il beneficiario del permesso non sia già coperto integralmente da altro sistema sanitario o da apposita assicurazione privata o garanzia previdenziale, debitamente riconosciute come valide dall'ISS a copertura di ogni evento. Qualora, in ragione dell'età o dei problemi di salute, non sia possibile ottenere tale copertura, il permesso parentale può essere rilasciato esclusivamente nel caso in cui il soggetto interessato o il richiedente sammarinese garantiscano a mezzo di fidejussione bancaria il pagamento integrale degli eventuali oneri sanitari;
- attestazione da parte del richiedente di disponibilità di alloggio adeguato;
- dichiarazione, da parte del richiedente, di disponibilità di un reddito annuo adeguato al mantenimento dei famigliari per i quali si intende chiedere il permesso parentale;

d) per le domande di permesso per minori:

- copia di documento d'identità e/o passaporto in corso di validità del beneficiario;
- n. 4 foto tessera del minore autenticate in formato ICAO;
- copia integrale conforme dell'atto di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza, certificato di residenza e certificato di stato di famiglia o documento equipollente del beneficiario;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- attestazione di disponibilità di alloggio adeguato;
- dichiarazione, da parte del richiedente, di disponibilità di un reddito annuo adeguato al mantenimento dei minori per i quali si intende chiedere il permesso per minori;
- polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) nel caso in cui il beneficiario del permesso non sia già coperto integralmente dal sistema sanitario sammarinese o straniero o da apposita assicurazione privata o garanzia previdenziale, debitamente riconosciute come valide dall'ISS a copertura di ogni evento;

I minori divenuti maggiorenni che abbiano già ottenuto il rilascio del permesso per minori, possono usufruirne fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

2. I titolari di permesso di soggiorno speciale per motivi sportivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), e comma 4, della Legge n.118/2010 e successive modifiche che richiedono il rilascio di permesso per convivenza in favore del coniuge ed il permesso per minori in favore dei figli ai sensi dell'articolo 15, comma 9, lettere a), b) e c) della medesima legge devono presentare i documenti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto delegato.

3. Gli stranieri titolari di permesso per convivenza *more uxorio*, di cui all'articolo 15 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, che richiedano il rilascio del permesso per minori in favore dei figli ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della medesima legge devono presentare i documenti previsti all'articolo 21, comma 1, lettera b), del presente decreto delegato.

4. I permessi rilasciati ai sensi del presente articolo hanno le medesime caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno.

Art. 24

(Alternativa alla presentazione di polizza assicurativa)

1. In alternativa alla presentazione della polizza assicurativa, nei casi previsti dalla Legge n.118/2010 e successive modifiche e dal presente decreto delegato, il soggetto richiedente e colui/colei che per esso presenta formale richiesta di residenza, di permesso di soggiorno e dei permessi ai sensi dell'articolo 15 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, hanno facoltà di optare per l'assunzione di formale impegno a rifondere il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale.

2. In tale caso essi hanno l'obbligo in solido, di sottoscrivere tale impegno presso il competente Ufficio dell'Istituto di Sicurezza Sociale prima della presentazione della domanda.

3. Per le prestazioni sanitarie non urgenti l'importo corrispondente deve essere saldato prima dell'erogazione delle prestazioni stesse.

4. E' fatta salva la facoltà dell'Istituto per la Sicurezza Sociale di regolare, nell'ambito delle Convenzioni internazionali in vigore, le pendenze relative alle prestazioni erogate ad assistiti degli Stati con i quali sono state stipulate.

5. Nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni sanitarie non adempia all'obbligo assunto di cui ai commi 1 e 2 si procede alla interruzione immediata del permesso.

6. La regolarizzazione di ogni pendenza debitoria nei confronti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale è condizione necessaria per il rilascio ovvero il rinnovo del permesso.

Art. 25

(Contratto di locazione)

1. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno l'interessato presenta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri la dichiarazione con cui il proprietario manifesta la propria disponibilità a locare l'abitazione al richiedente il permesso.

2. Entro trenta giorni dal rilascio del permesso, l'interessato è tenuto a consegnare copia del contratto registrato al medesimo ufficio che lo archivia agli atti.

3. Il mancato adempimento, decorsi trenta giorni dal rilascio del permesso, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 500,00 (euro cinquecento/00). Decorsi sessanta giorni il mancato adempimento comporta l'interruzione dello stesso.

4. Il permesso di soggiorno può essere rilasciato solo dopo la presentazione di nuova domanda, corredata dalla relativa documentazione, fatta salva quella già depositata, purché valida ai sensi di legge.

5. L'Ufficio del Registro e Conservatoria può registrare contratti di durata superiore ad un anno, riscuotendo le imposte per tutto il periodo pattuito, ai sensi della legge sulle imposte di registro, fermo restando che, qualora il permesso non sia rinnovato alla scadenza o interrotto o revocato, il contratto sarà nullo ai sensi della Legge n. 118/2010 e successive modifiche e quindi non costituisce valido titolo per permanere in territorio per i periodi non coperti dal permesso di soggiorno.

6. Quanto previsto ai commi che precedono si applica anche ai contratti di locazione a stranieri che abitano in territorio per motivi di istruzione.

7. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, entro il mese di settembre di ogni anno, comunica alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri e all'Ufficio del Registro e Conservatoria l'elenco dei

Paesi con i quali vigono convenzioni e accordi di reciprocità in virtù dei quali, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, non è necessario il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di istruzione e, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della medesima legge, è sufficiente che al contratto di locazione sia allegata copia di documento comprovante l'iscrizione al corso scolastico.

8. Il contratto di locazione di abitazione di straniero a cui sia concessa la residenza o il permesso di soggiorno dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri deve avere in allegato la relativa delibera.

9. Il proprietario dell'alloggio in disponibilità dello straniero è tenuto a comunicare alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri ogni variazione nel contratto o altro atto che sia rilevante ai fini del mantenimento del permesso.

Art. 26

(Residenze concesse dall'Ufficiale di Stato Civile)

1. Il richiedente la residenza, coniuge di sammarinese residente, ai sensi dell' articolo 16, comma 1, lettera a), della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile apposita domanda scritta allegando i seguenti documenti:

- certificato di nascita con paternità e maternità o estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità, o copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza.

L'Ufficiale di Stato Civile può chiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla iscrizione nel registro della popolazione residente, se non già presente agli atti dell'Ufficio.

2. Il richiedente la residenza, figlio di cittadino sammarinese, ai sensi dell' articolo 16, comma 1, lettera b), della Legge n. 118/2010 e successive modifiche deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile apposita domanda scritta allegando i seguenti documenti:

- estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità o copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di matrimonio o di stato libero;
- certificato di cittadinanza; certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza.

3. Il richiedente la residenza, figlio di cittadino sammarinese naturalizzato o per matrimonio, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b-bis), della Legge n.118/2010 e successive modifiche deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile apposita domanda scritta allegando i seguenti documenti:

- estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità o copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di matrimonio od estratto per riassunto dell'atto di matrimonio o copia conforme dell'atto di matrimonio o certificato di stato libero;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza.

4. Il richiedente la residenza, figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo di età non superiore a venticinque anni purché non sia coniugato né convivente *more uxorio* che risulti a carico del genitore straniero residente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), della Legge n.118/2010 e successive modifiche – deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile apposita domanda scritta ai sensi dell'articolo 16 comma 1 lettera b-ter) della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, allegando i seguenti documenti:

- estratto per riassunto dell'atto di nascita con maternità e paternità o copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di stato libero;

- certificato di stato di famiglia;
- dichiarazione che non sia convivente *more uxorio* e dichiarazione di risultanza a carico del genitore;
- certificato di cittadinanza;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza.

L'Ufficiale di Stato Civile può chiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare che il richiedente non conviva *more uxorio* e che risulti a carico del genitore straniero residente.

Se il figlio è minorenni la richiesta deve essere presentata dal genitore all'Ufficiale di Stato Civile allegando i seguenti documenti:

- estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità o copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- dichiarazione con cui l'altro genitore presta il proprio consenso all'iscrizione nei registri di popolazione della Repubblica o autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza.

5. Il richiedente la residenza per il minore che sia stato allo stesso affidato temporaneamente, ai sensi dell'articolo 16, comma 6-bis, della Legge n.118/2010 e successive modifiche deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile apposita domanda scritta presentando:

- provvedimento dell'autorità giudiziaria competente e/o relazione dei servizi sociali da prodursi annualmente;
- certificato di nascita con paternità e maternità;
- certificato di cittadinanza.

6. Nel caso in cui la famiglia affidataria richieda in via alternativa il permesso di soggiorno, deve presentare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, corredata dalla documentazione sopra indicata.

Art.27

(Residenze o permessi di soggiorno ordinari concessi dalla competente Commissione Consiliare Permanente)

1. Il titolare di permesso di soggiorno ordinario, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, può richiedere la residenza presentando apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, allegando i seguenti documenti:

- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- 4 foto tessera in formato ICAO;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- per il coniuge: copia conforme dell'atto di matrimonio ovvero estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
- dichiarazione, da richiedersi presso il Tribunale competente, che non siano in corso né concluse le procedure di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- per il figlio: copia integrale conforme dell'atto di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero equipollente certificato di nascita in formato plurilingue ove producibile.

2. Nei casi previsti dall'articolo 16, comma 3, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, la domanda di residenza o di permesso di soggiorno ordinario deve essere presentata al

Dipartimento Affari Esteri c/o Gendarmeria - Ufficio Stranieri dal legale rappresentante dell'ente o istituto, dal legale rappresentante della società interessata o dal richiedente medesimo, allegando i seguenti documenti:

- a) per le domande di cui all'articolo 16, comma 3, lettere a) e b):
- copia del documento d'identità in corso di validità;
 - certificato di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero copia integrale conforme dell'atto di nascita;
 - certificato di cittadinanza;
 - certificato di residenza;
 - certificato di stato di famiglia;
 - certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
 - attestazione di assunzione e relativa qualifica lavorativa - con indicazione temporale di assunzione - da parte di strutture sanitarie sammarinesi, di istituti bancari o assicurativi o finanziari o di società di diritto sammarinese, nel caso dei soggetti di cui all'articolo 16, comma 3, lettere a) e b), della Legge n.118/2010 e successive modifiche;
 - vigenza della società;
 - attestazione dell'azienda in cui vengano indicate le motivazioni relative alla richiesta;
 - attestazione rilasciata dall'Ufficio del Lavoro dei dipendenti della società;
 - certificato di esistenza pendenze fiscali rilasciato dall'Ufficio Tributario.

Qualora la domanda riguardi personale assunto presso strutture pubbliche, la documentazione di cui agli ultimi quattro punti non deve essere presentata;

- b) per le domande di cui all'articolo 16, comma 3, lettera c):
- copia del documento d'identità in corso di validità;
 - certificato di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero copia integrale conforme dell'atto di nascita;
 - certificato di cittadinanza;
 - certificato di residenza;
 - certificato di stato di famiglia;
 - certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
 - attestazione rilasciata dall'Ufficio del Lavoro dei dipendenti della società;
 - certificato di esistenza pendenze fiscali rilasciato dall'Ufficio Tributario;
 - estratto libro soci dal quale si evince con esattezza la composizione societaria;
 - business plan almeno quinquennale, nonché progetto occupazionale e/o attestazione di attuazione di investimenti in territorio;
 - per le costituende società documentazione relativa alla posizione economica, fiscale e societaria del Paese di provenienza;
- c) per le domande di cui all'articolo 16, comma 3, lettera c-bis):
- copia del documento d'identità in corso di validità;
 - certificato di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero copia integrale conforme dell'atto di nascita;
 - certificato di cittadinanza;
 - certificato di residenza;
 - certificato di stato di famiglia;
 - certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
 - relazione riguardante il programma-progetto economico-finanziario ed il suo ammontare iniziale ed in divenire, con motivazioni relative alla possibilità di essere valutato di particolare interesse e strategico per la Repubblica quanto ad innovazione, visibilità, prestigio e sviluppo, indotto finanziario;
- d) per le domande di cui all'articolo 16, comma 3, lettera c-ter):

- copia del documento d'identità in corso di validità;
- certificato di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- relazione del richiedente relativa ai beni di carattere culturale, sociale o di interesse generale per la collettività che intendano donare, con allegata perizia tecnico-valutativa giurata;
- relazione dell'ufficio pubblico competente di riferimento.

La Commissione può richiedere perizia tecnico-valutativa giurata non di parte.

e) per le domande di cui all'articolo 16, comma 3, lettera c-quater):

- copia del documento d'identità in corso di validità;
- certificato di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- *curriculum vitae* e relazione del richiedente sulle motivazioni della richiesta;
- relazione dell'ufficio pubblico competente di riferimento;

f) per le domande di cui all'articolo 16, comma 3, relative ai giudici di primo grado:

- copia del documento d'identità in corso di validità;
- certificato di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- presa d'atto della nomina.

3. Nei casi previsti dall'articolo 16, comma 3-bis, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche la domanda di residenza o di permesso di soggiorno ordinario deve essere presentata al Dipartimento Affari Esteri c/o Gendarmeria - Ufficio Stranieri, allegando i seguenti documenti:

a) per le domande di cui all'articolo 16, comma 3-bis, relative al coniuge:

- 4 foto tessera in formato ICAO;
- copia del documento d'identità in corso di validità;
- copia conforme dell'atto di matrimonio ovvero estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
- estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità o copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- dichiarazione, da richiedersi presso il tribunale competente, che non siano in corso né concluse le procedure di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;

b) per le domande di cui all'articolo 16, comma 3-bis, relative al figlio:

- 4 foto tessera in formato ICAO;

- copia del documento d'identità in corso di validità;
- estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità o copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza.

4. I soggetti di cui all'articolo 16, commi 3 e 3-bis, devono presentare polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) nel caso in cui il beneficiario del permesso non sia già coperto integralmente dal sistema sanitario sammarinese o da apposita assicurazione privata o garanzia previdenziale, debitamente riconosciuta come valida dall'ISS a copertura di ogni evento, per i primi ventiquattro mesi.

Art.28

(Consolidamento della residenza)

1. Le richieste di consolidamento della residenza, trascorsi dieci anni dall'iscrizione nel Registro della popolazione residente, si effettuano previa apposita domanda scritta da presentarsi al Dipartimento Affari Esteri c/o Gendarmeria-Ufficio Stranieri allegando per il richiedente e/o per tutto il nucleo familiare convivente:

- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- relazione relativa all'attività imprenditoriale attestante il mantenimento degli impegni assunti nel momento della concessione della residenza.

2. Il Dipartimento Affari Esteri procede direttamente all'acquisizione delle informazioni necessarie al fine del perfezionamento della pratica e le trasmette alla competente Commissione Consiliare Permanente per la presa d'atto.

Art.29

(Monitoraggio dell'applicazione della legge ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della Legge n.118/2010 e successive modifiche)

1. L'Ufficio Industria invia entro il 30 settembre di ogni anno la relazione prevista dall'articolo 17, comma 5, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione. La relazione riguarda la concessione delle residenze previste dall'articolo 16, comma 3 della suddetta legge.

2. Il Dipartimento Affari Esteri invia tempestivamente all'Ufficio Industria copia della delibera della competente Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione relativa alla concessione della residenza od eventuali variazioni successive della medesima, allegando la documentazione necessaria agli effetti del controllo di cui al comma 3.

3. L'Ufficio Industria verifica annualmente, dalla data di concessione della residenza, il rispetto delle condizioni autorizzative inerenti l'investimento approvato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della Legge n.118/2010 e successive modifiche e segnala le irregolarità, discordanze o violazioni alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione che decide sulla eventuale revoca della residenza.

Art.30

(Disposizioni straordinarie per la concessione del permesso di soggiorno ordinario)

1. Le istanze di permesso di soggiorno ordinario di cui all'articolo 19-bis della Legge n. 118/2010 e successive modifiche devono essere presentate al Dipartimento Affari Esteri c/o Gendarmeria-Ufficio Stranieri allegando:

- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
- n. 4 foto tessera in formato ICAO;
- certificato di nascita ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità ovvero copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- documentazione allegata alla domanda che attesti la presenza in territorio per un periodo superiore a quindici anni ed i motivi della richiesta.

Art.31

(Disposizioni transitorie ai sensi dell'articolo 45 della Legge n.118/2015)

1. La richiesta di residenza da parte del coniuge o del figlio di coloro che hanno ottenuto la residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della Legge n. 118/2010 prima dell'entrata in vigore della Legge n. 118/2015 deve essere presentata al Dipartimento Affari Esteri c/o la Gendarmeria-Ufficio Stranieri allegando alla domanda la relazione relativa all'attività imprenditoriale attestante il mantenimento degli impegni assunti nel momento della concessione della residenza ed i seguenti documenti:

a) per il coniuge:

- copia conforme dell'atto di matrimonio ovvero estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
- dichiarazione da richiedersi presso il tribunale competente, che non siano in corso né concluse le procedure di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
- estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità o copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;

b) per il figlio:

- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
- estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità o copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato di residenza;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza.

2. Le richieste di residenza di coloro che sono stati cancellati dal registro della popolazione residente in quanto rientranti nella previsione dell'articolo 17, comma 6, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, devono essere presentate al Dipartimento Affari Esteri c/o la Gendarmeria-Ufficio Stranieri allegando alla domanda:

- provvedimento di revoca od attestazione della revoca della residenza;

- estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità o copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di stato libero;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza.

Il Dipartimento Affari Esteri procede direttamente all'acquisizione delle informazioni necessarie al fine del perfezionamento della pratica.

Art.32

(Residenza o soggiorno ordinario ai sensi dell'Accordo stipulato con la Santa Sede)

1. Le richieste di residenza o di soggiorno ordinario ai sensi dell'Accordo stipulato fra San Marino e la Santa Sede e ratificato con Decreto 30 giugno 1992 n. 47 sono presentate al Dipartimento Affari Esteri. Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
- n. 4 foto tessera autenticate in formato ICAO;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- attestazione della curia diocesana o del superiore provinciale dell'istituto religioso competente che indichi i dati identificativi della persona, il luogo ove svolgerà il proprio incarico ed il luogo ove il beneficiario risiederà.

2. La curia diocesana o il superiore provinciale dell'istituto religioso competente sono tenuti a dare comunicazione al Dipartimento Affari Esteri della cessazione dell'incarico del ministro del culto entro dieci giorni dalla cessazione. Il Dipartimento Affari Esteri ne dà tempestiva informazione alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri ed allo Stato Civile.

Art.33

(Carta di residenza)

1. Lo straniero residente in Repubblica è tenuto a richiedere alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri la carta di residenza.

2. La carta di residenza ha durata quinquennale e segue le sorti della residenza anagrafica.

3. I rilievi descrittivi, fotografici e dattiloscopici saranno stabiliti e definiti all'interno del Regolamento previsto dall'articolo 4 e fino alla sua emanazione rimangono validi i documenti già prodotti.

Art.34

(Comunicazione alla Gendarmeria delle generalità dello straniero per i gestori delle aziende ricettive)

1. I gestori delle aziende ricettive di cui all'articolo 20 della Legge n.118/2010 e successive modifiche devono comunicare alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, entro ventiquattro ore dall'arrivo, le generalità dello straniero, la durata e i motivi del soggiorno in Repubblica, gli estremi del passaporto o di altro documento di identificazione. Sono esentati dall'esibizione del documento di identità i minori di anni quindici, a condizione che il genitore o chi ne ha la tutela momentanea ne sottoscriva le generalità. Analogamente deve essere comunicata la data di partenza dello straniero nella giornata di partenza stessa.

2. Le comunicazioni avvengono tramite l'apposito sistema di banca dati informatica con connessione internet sicura.

3. Qualora non sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 20, comma 1, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche si presume, salvo prova contraria, che l'arrivo dello straniero sia precedente alle ventiquattro ore.
4. L'attrezzatura informatica locale e la connessione internet sono a carico dei gestori delle aziende ricettive. Compete agli stessi gestori adottare idonei criteri di sicurezza per i propri sistemi informatici a tutela della riservatezza dei dati.
5. Nel caso di utilizzo da parte del gestore di un proprio software di gestione delle registrazioni, è possibile utilizzare dati intermedi generati dal software stesso per la compilazione dei dati da inviare, previo accordo sul formato con la Gendarmeria – Ufficio Stranieri.
6. La connessione internet sicura deve permettere l'identificazione del personale abilitato che effettua le registrazioni.
7. La comunicazione via internet sicura esenta le strutture ricettive dall'obbligo di compilazione e di invio del registro cartaceo.
8. A titolo di rimborso per le spese di manutenzione ordinaria del sistema informatico in uso da parte delle aziende ricettive è istituita una imposta annuale pari ad euro 60,00 (euro sessanta/00). Al pagamento della medesima si provvede al momento del rilascio delle credenziali di accesso al sistema presso la Gendarmeria – Ufficio Stranieri.
9. Sono esonerati dalla trasmissione dei dati relativi al documento di identificazione i membri dei gruppi di vacanze organizzate e i componenti i nuclei familiari, nel caso in cui la guida o il capo gruppo o il capofamiglia garantisca e sottoscriva le generalità degli altri stranieri componenti il gruppo o il nucleo familiare.
10. Nel caso in cui la Gendarmeria accerti l'uso scorretto di queste registrazioni, si applica la sanzione amministrativa prevista all'articolo 31, comma 1, della Legge n.118/2010 e successive modifiche.

Art.35

(Comunicazione alla Gendarmeria della presenza in territorio)

1. Lo straniero che soggiorna in Repubblica oltre le ventiquattro ore e che non sia ospite di aziende ricettive ha l'obbligo di segnalare la sua presenza alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri anche inviando comunicazione telematica in cui siano riportate le proprie generalità ed il periodo di permanenza.
2. Lo straniero che non ottempera all'obbligo di segnalazione della sua presenza in territorio è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 200,00 (euro duecento/00).

Art.36

(Relazione annuale)

1. Al fine di predisporre la relazione di cui all'articolo 30, comma 1, della Legge n.118/2010 e successive modifiche, lo Stato Civile inoltra entro il 31 agosto di ogni anno alla Gendarmeria un resoconto dettagliato contenente l'elenco delle residenze concesse, la data e il motivo della concessione.

Art.37

(Sanzione amministrativa per assenza di idoneo titolo)

1. Lo straniero sorpreso in territorio senza idoneo titolo previsto dalla Legge n. 118/2010 e successive modifiche, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 1.000,00 (euro mille/00).
2. Nel caso di recidiva la sanzione pecuniaria amministrativa sarà pari ad euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00).

Art.38

(Procedure per i decreti delegati)

1. Al fine di predisporre il decreto delegato di cui all'articolo 19 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, entro il 30 settembre di ogni anno la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri richiede alle Associazioni di categoria, alle Organizzazioni sindacali, all'Ufficio del Lavoro e alla Gendarmeria le informazioni previste dalla predetta legge. Le risposte devono essere inviate alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri entro il 31 ottobre dello stesso anno.

Art.39

(Disposizione interpretativa dell'articolo 6 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche)

1. Il periodo di trenta giorni di permanenza in territorio senza permesso di soggiorno o di residenza di cui all'articolo 6 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, deve essere considerato nell'arco di sei mesi.

Art.40

(Disposizione interpretativa dell'articolo 19-bis della Legge n. 118/2010 e successive modifiche)

1. Non si procede ad elevare le sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente decreto delegato e dalla Legge n. 118/2010 e successive modifiche nei confronti degli stranieri che presentano l'istanza prevista dall'articolo 19-bis della citata legge, fatta salva diversa deliberazione della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione.

Art. 41

(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. Fino a quando la Gendarmeria – Ufficio Stranieri non sarà dotata degli strumenti necessari ad effettuare i rilievi dattiloscopici in tempi rapidi, essa procede ad eseguire tali rilievi a campione.
2. In attesa di predisporre nuovi modelli di permessi di soggiorno che il Congresso di Stato è tenuto ad adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto delegato, restano validi gli attuali modelli di permessi di soggiorno, conformi alle nuove tipologie istituite dalla Legge n. 118/2010 e successive modifiche.
3. Sono abrogati il Decreto Delegato 26 novembre 2010 n. 186 ed il Decreto Delegato 1 giugno 2011 n. 91.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 gennaio 2016/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini